Cassazione civile sez. III, 26/08/2025, n. 23875

### **FATTI DI CAUSA**

1. Lâ??avvocato Ma.Fr. ha assistito Pr.Gi. in questioni legali.

Lo ha poi citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Minturno per il pagamento del suo compenso professionale, che lâ??avvocato ha quantificato in 5 mila euro.

- Il Pr.Gi. si Ã" costituito e ha proposto domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dellâ??avvocato invece alla somma di 200 euro, quale differenza tra quanto da lui dovuto al professionista (cioÃ" i 5 mila Euro da costui rivendicati) e quanto invece da lui versato, vale a dire la consegna di una vettura del valore di 5.200 euro.
- 2. Il Giudice di Pace ha inteso la domanda riconvenzionale come una domanda di compensazione e lâ??ha ritenuta inammissibile. Per contro, ha accolto la domanda principale dellâ??avvocato di vedersi corrisposti i 5 mila Euro della parcella.
- **3.** Il Tribunale di Cassino ha invece diversamente qualificato la riconvenzionale nei termini di datio in solutum e ha ritenuto, quindi, il cliente ancora tenuto a versare 1.800 Euro al difensore.
- **4.** Questâ??ultimo ricorre qui con quattro motivi di censura e memoria. Lâ??intimato non si  $\tilde{A}$ " costituito.

### **Diritto**

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo contiene due censure, autonomamente rubricate.

La prima prospetta violazione degli articoli 115 c.p.c. e 1243, 1244 e ss. codice civile.

La seconda prospetta violazione degli articoli 115 e 132 c.p.c.

In realt $\tilde{A}$  il motivo (i due motivi o le due censure, non  $\tilde{A}$ " chiaro) contiene una serie di argomentazioni in ordine sparso, che possono  $\cos \tilde{A}$ ¬ riassumersi.

Innanzitutto, il Tribunale avrebbe operato una compensazione in assenza dei presupposti di legge. Ossia avrebbe accolto la??eccezione di compensazione (la macchina contro la parcella) anche quando il credito del convenuto opposto in compensazione (il valore della macchina) non era in

realtà liquido e nemmeno certo.

**1.2.** Questa censura, ripetuta pi $\tilde{A}^1$  volte nel corso del motivo,  $\tilde{A}^{"}$  inammissibile per due ragioni.

Innanzitutto, il Tribunale ha qualificato lâ??eccezione fatta dal convenuto non già come compensazione, ma come *datio in solutum* (a pagina 4 della sentenza si legge che lâ??eccezione era di parziale estinzione del debito ex articolo 1197 c.c.).

E, del resto, questa qualificazione  $\tilde{A}$ " quella giuridicamente pi $\tilde{A}^1$  corretta: la compensazione presuppone che la macchina sia stata venduta e che ne sia risultato un credito al corrispettivo da compensare con il debito da prestazione professionale. Invece la macchina risulta ceduta in pagamento, sia pure parziale, e dunque secondo lo schema della prestazione in luogo di adempimento.  $Ci\tilde{A}^2$  significa che ogni questione relativa ai presupposti della compensazione  $\tilde{A}$ " fuori dalla ratio decidendi.

Anche ad ammettere che il Tribunale abbia qualificato lâ??eccezione come di compensazione, le censure mosse a tale qualificazione investono il fatto e non il criterio giuridico: il Tribunale infatti ha ritenuto liquido il credito costituito dalla cessione della vettura, che secondo il Tribunale era stimabile con certezza, e dunque la censura, mirando invece a dire il contrario â?? che il valore della vettura non era certo â?? si appunta proprio su tale stima, che Ã" giudizio di fatto qui non contestabile.

Le altre censure contenute nel motivo sono poi a loro volta rivolte a contestare proprio quella stima, sostenendo che non potesse ricavarsi dal documento prodotto (la quotazione di una rivista) né dalla deposizione della figlia del convenuto, in quanto interessata.

Si tratta anche qui di censure mosse ad un accertamento in fatto, o meglio, alla valutazione delle prove (sul valore dellâ??auto) e che quindi prospettano semplicemente un apprezzamento diverso da quello effettuato dal giudice di merito.

Infine,  $\tilde{A}$ " censurata la violazione della regola per cui i fatti non contestati si danno come ammessi, ma la censura  $\tilde{A}$ " del tutto inammissibile, poich $\tilde{A}$ © non  $\tilde{A}$ " chiaro quali siano questi fatti, e laddove essi consistano nel valore della vettura, fatti non sono, per come  $\tilde{A}$ " evidente, ma valutazioni; ed anzi risultano invece contestati, come lo stesso ricorrente ammette (lui indica un valore ed il convenuto un altro).

**2.** Il secondo motivo prospetta omesso esame.

Secondo il ricorrente, in un altro giudizio davanti al Tribunale di Latina, il convenuto avrebbe giurato di non avere mai effettuato compensazioni con lâ??avvocato, ossia con il ricorrente: di tale giuramento decisorio il giudice di appello non avrebbe tenuto conto. 2.1. Il motivo Ã'' inammissibile.

Intanto non  $\tilde{A}$ " riportato il contenuto di tale asserito giuramento, con conseguente difetto di specificit $\tilde{A}$  del motivo, e dunque non si capisce quale  $\tilde{A}$ " il fatto, nel suo oggetto, che sarebbe stato omesso; in secondo luogo, non si tratta di un fatto, ma semmai di una prova, in terzo luogo, il giuramento decisorio vale come prova legale se  $\tilde{A}$ " formalmente deferito, ed in questo caso non sappiamo se lo sia stato,  $\tilde{n}$ 0 il ricorrente ce lo indica.

3. Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 116 c.p.c. e 2697 c.c.

Il ricorrente sostiene che il giudice di secondo grado ha errato nella valutazione della vettura data in pagamento: si  $\tilde{A}$ " limitato a dare credito al listino di una rivista ed alla testimonianza della figlia del convenuto; il primo dei due, elemento non di certo significativo, la seconda invece inammissibile, dati i rapporti di parentela; svolge poi alcune considerazioni sul fatto che le richieste istruttorie fatte in primo grado debbano essere reiterate in seguito.

## **3.1.** Il motivo $\tilde{A}$ inammissibile.

Mira a contestare lâ??apprezzamento della prova fatto dal giudice in ordine alla valutazione del veicolo. Apprezzamento che  $\tilde{A}$ " insindacabile e che comunque  $\tilde{A}$ " stato adeguatamente motivato.

Va pure evidenziato che, secondo lâ??orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimitÃ, la doglianza circa la violazione dellâ??art. 116 c.p.c. Ã" ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato â?? in assenza di diversa indicazione normativa â?? secondo il suo â??prudente apprezzamentoâ?•, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca â?? come avvenuto sostanzialmente nel caso di specie â?? che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura Ã" ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. un., sentenza n. 20867 del 30/09/2020).

**4.** Il quarto motivo prospetta violazione del DM 585 del 1994 e successivi in tema di onorari dellâ??avvocato.

Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha liquidato le spese di lite a suo favore in misura inferiore al minimo atteso lo scaglione.

**4.1.** Il motivo Ã" infondato.

Il ricorrente prospetta di avere diritto a maggiori onorari e competenze, in ragione dello scaglione della lite, ma non tiene conto del fatto che il giudice di appello ha liquidato gli onorari (e con essi quelli del primo grado) in ragione dellà??esito complessivo della lite (che e stato di parziale accoglimento) ed in ragione dellà??effettivo valore della causa, in base al decisum, e non a quanto richiesto, la regola Ã" infatti che le spese vanno liquidate secondo il decisum, salvo che, ottenuta una somma in primo grado, sia fatto appello per conseguirne una maggiore e lâ??appello venga rigettato (Cass. 23082/2021; Cass. 30999/2023). E non Ã" il caso presente, in cui lâ??appello Ã" stato proposto dalla parte soccombente, ed Ã" stato parzialmente accolto.

Tra lâ??altro qui il ricorrente neanche censura lâ??applicazione della regola secondo cui le spese si liquidano sul decisum, limitandosi dire che non  $\tilde{A}$ " stato rispettato lo scaglione.

Né censura lâ??altra ratio decidendi, secondo cui le spese sono state rideterminate in base allâ??esito complessivo della lite. 5. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si dà pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione dellâ??intimato.

P.Q.M.a.it

La Corte rigetta.

Ai sensi dellâ??art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dallâ??art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2025.

# Campi meta

Massima: In materia di credito per compenso professionale, la cessione di un bene in luogo del pagamento si qualifica come datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento) ai sensi dell'articolo 1197 c.c., e non come compensazione, la quale presuppone l'esistenza di un credito al corrispettivo. L'apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione del valore del bene ceduto, in quanto accertamento in fatto e valutazione delle prove,  $\tilde{A}$  insindacabile in sede di legittimit $\tilde{A}$ .

Supporto Alla Lettura:

### COMPENSO AVVOCATI

Con il **D.M. 10 marzo 2014, n. 55** il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Lâ??adozione dei parametri forensi Ã" stata resa necessaria dallâ??art. 13 della legge professionale forense che ha previsto lâ??adozione da parte del Ministero di parametri, aggiornati ogni due anni, che trovano applicazione quando allâ??atto dellâ??incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi di prestazione professionale resa nellâ??interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Il **D.M. 147/2022**, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, ha innovato la materia introducendo modifiche al D.M. 55/2014 ed importanti novitÃ, tra cui, oltre allâ??aggiornamento dei parametri al costo della vita, si segnala lâ??introduzione di criteri di determinazione della tariffa oraria a favore dellâ??avvocato.